



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

2011/0412(COD)

25.6.2012

PARERE

della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo
(COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD))

Relatore per parere: Barbara Matera

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) L'Unione europea ha adottato un piano d'azione sulla parità tra uomini e donne e l'emancipazione femminile nello sviluppo (2010/2015).

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) A norma dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, nonché dell'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la parità tra donne e uomini rientra tra i valori e gli obiettivi fondamentali dell'Unione europea, che deve promuovere la parità di genere in tutte le sue attività.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) L'uguaglianza di genere e i diritti delle donne ***rientrano tra i diritti umani***

(7) L'uguaglianza di genere e i diritti delle donne ***fanno parte dei valori e dei principi***

fondamentali e sono una questione di giustizia sociale; la loro promozione è una componente importante del presente regolamento.

che sono alla base della politica esterna dell'Unione. La promozione dei diritti delle donne e dei principi di parità di genere e di non discriminazione costituisce la pietra angolare del presente regolamento e l'espressione visibile e concreta dell'impegno dell'Unione a favore del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) La violenza contro le donne in tutte le sue forme rappresenta un fenomeno strutturale connesso con la disuguale ripartizione del potere tra donne e uomini nella società e costituisce una violazione dei diritti fondamentali. L'adozione di iniziative per combattere la violenza nei confronti delle donne contribuisce a promuovere la parità di genere e costituisce una componente importante del presente regolamento.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Inoltre, mentre gli obiettivi della democrazia e dei diritti umani devono essere sempre più integrati negli strumenti finanziari di assistenza esterna, gli aiuti dell'Unione previsti dal presente regolamento rivestiranno un ruolo complementare e addizionale specifico, in virtù della portata mondiale e dell'autonomia di azione di cui gode lo strumento EIDHR che non è vincolato al consenso dei governi e di altre autorità pubbliche del paese terzo. Questa

(13) Inoltre, mentre gli obiettivi della democrazia e dei diritti umani **e della parità di genere** devono essere sempre più integrati negli strumenti finanziari di assistenza esterna, gli aiuti dell'Unione previsti dal presente regolamento rivestiranno un ruolo complementare e addizionale specifico, in virtù della portata mondiale e dell'autonomia di azione di cui gode lo strumento EIDHR che non è vincolato al consenso dei governi e di altre autorità pubbliche del paese terzo. Questa

peculiarità rende possibile la cooperazione con la società civile su questioni sensibili riguardanti i diritti umani e la democrazia, in quanto garantisce la flessibilità necessaria per far fronte al mutare delle circostanze. Essa offre inoltre all'Unione europea la possibilità di elaborare e sostenere a livello internazionale obiettivi e misure specifiche prive di un nesso geografico o non collegate a situazioni di crisi e che possono richiedere un approccio transnazionale o implicare operazioni all'interno dell'Unione o tra una serie di paesi terzi. Il regolamento definisce inoltre il quadro necessario per operazioni quali il sostegno alle missioni indipendenti di osservazione elettorale dell'Unione europea, che necessitano coerenza strategica, un sistema di gestione unificato e norme operative comuni.

peculiarità rende possibile la cooperazione con la società civile su questioni sensibili riguardanti i diritti umani, **le libertà fondamentali, i diritti delle donne, i principi di parità di genere e di non discriminazione** e la democrazia, in quanto garantisce la flessibilità necessaria per far fronte al mutare delle circostanze. Essa offre inoltre all'Unione europea la possibilità di elaborare e sostenere a livello internazionale obiettivi e misure specifiche prive di un nesso geografico o non collegate a situazioni di crisi e che possono richiedere un approccio transnazionale o implicare operazioni all'interno dell'Unione o tra una serie di paesi terzi. Il regolamento definisce inoltre il quadro necessario per operazioni quali il sostegno alle missioni indipendenti di osservazione elettorale dell'Unione europea, che necessitano coerenza strategica, un sistema di gestione unificato e norme operative comuni.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) L'Unione europea sarà particolarmente attenta ai paesi e alle situazioni di emergenza in cui i diritti umani e le libertà fondamentali sono maggiormente a rischio e dove il mancato rispetto di tali diritti e libertà è particolarmente grave e sistematico. In queste situazioni, le priorità politiche consisteranno nel promuovere il rispetto del diritto internazionale e nel fornire alla società civile locale un sostegno e strumenti operativi concreti, contribuendo alle azioni da questa intraprese e tenendo conto della problematicità del contesto. Nelle situazioni di conflitto, l'Unione europea promuove, presso le parti antagoniste, il

Emendamento

(14) L'Unione europea sarà particolarmente attenta ai paesi e alle situazioni di emergenza in cui i diritti umani e le libertà fondamentali sono maggiormente a rischio e dove il mancato rispetto di tali diritti e libertà è particolarmente grave e sistematico. **L'Unione e gli Stati membri presteranno particolare attenzione alla condizione delle donne e delle ragazze che si trovano in situazioni d'emergenza per problemi di sicurezza, umanitari e/o alimentari, in quanto esse costituiscono una categoria particolarmente vulnerabile.** In queste situazioni, le priorità politiche consisteranno nel promuovere il rispetto del diritto internazionale e nel

rispetto dei rispettivi obblighi giuridici previsti dal diritto umanitario internazionale, conformemente ai pertinenti orientamenti dell'Unione europea.

fornire alla società civile locale un sostegno e strumenti operativi concreti, contribuendo alle azioni da questa intraprese e tenendo conto della problematicità del contesto. Nelle situazioni di conflitto, l'Unione europea promuove, presso le parti antagoniste, il rispetto dei rispettivi obblighi giuridici previsti dal diritto umanitario internazionale, conformemente ai pertinenti orientamenti dell'Unione europea.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) a migliorare il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali, proclamati dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e da altri strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani, e a rafforzarne la tutela, la promozione e il monitoraggio, principalmente mediante il sostegno alle organizzazioni della società civile attive in tale ambito, ai difensori dei diritti umani e alle vittime di repressioni e maltrattamenti;

Emendamento

(a) a migliorare il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali, proclamati dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e da altri strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani, e a rafforzarne la tutela, la promozione e il monitoraggio, principalmente mediante il sostegno alle organizzazioni della società civile attive in tale ambito, ai difensori dei diritti umani e alle vittime di repressioni e maltrattamenti, ***e in particolare la protezione delle categorie più vulnerabili in situazioni di emergenza per problemi di sicurezza, umanitari e/o alimentari, fra cui le donne e le ragazze;***

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) a contribuire alla promozione e alla salvaguardia dei principi dei diritti

delle donne, della parità di genere e della non discriminazione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto vi

Testo della Commissione

vi) promuovendo la **pari** partecipazione **di uomini e** donne alla vita sociale, economica e politica **e sostenendo le pari opportunità**, la partecipazione e la **rappresentanza politica** delle donne;

Emendamento

vi) promuovendo la partecipazione **delle** donne alla vita sociale, economica e politica, **il rispetto dei diritti delle donne, la parità fra uomini e donne nelle posizioni decisionali economiche e politiche**, la partecipazione **attiva** e la **mobilizzazione** delle donne **nei processi di transizione politica, di democratizzazione e di consolidamento statale, prestando particolare attenzione alle situazioni di violenza e di discriminazione subite dalle donne nei paesi terzi;**

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione

iii) la lotta contro il razzismo, la xenofobia e le discriminazioni di qualsiasi natura, comprese quelle fondate sul **sesso**, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o la fede, le opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il censo, la nascita, la disabilità, l'età e l'orientamento sessuale;

Emendamento

iii) la lotta contro il razzismo, la xenofobia e le discriminazioni di qualsiasi natura, comprese quelle fondate sul **genere**, **l'espressione di genere, l'identità di genere**, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o la fede, le opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il censo, la nascita, la disabilità, l'età e l'orientamento sessuale;

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto vi

Testo della Commissione

vi) i diritti delle donne proclamati nella convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e protocolli facoltativi, anche adottando misure per lottare contro la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati, i delitti d'onore, la tratta o qualsiasi altra forma di violenza contro le donne;

Emendamento

vi) i diritti delle donne proclamati nella convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e protocolli facoltativi, anche adottando misure per lottare contro la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati, i delitti d'onore, la tratta, **la violenza sessuale compreso lo stupro correttivo, la violenza domestica** o qualsiasi altra forma di violenza contro le donne;

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto vi

Testo della Commissione

vi) *i* diritti delle donne proclamati nella convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e protocolli facoltativi, anche adottando misure per lottare contro la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati, i delitti d'onore, la tratta **o qualsiasi altra forma di violenza contro le donne;**

Emendamento

vi) **la promozione dei** diritti delle donne proclamati nella convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e protocolli facoltativi **e nella piattaforma d'azione di Pechino**, anche adottando misure per lottare contro **tutte le forme di violenza maschile nei confronti delle donne e per proteggere le donne e le ragazze dalle violenze e dalle discriminazioni, in particolare** la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati **e combinati**, i delitti d'onore, **le violenze connesse con la dote, la tratta di donne e ragazze a fini di sfruttamento sessuale commerciale, la violenza domestica, la violenza sessuale compreso lo stupro correttivo, lo stupro da parte del partner, l'abuso coniugale, la violenza economica e le altre forme di** violenza;

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto vi bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

vi bis) la promozione e la valorizzazione della salute materna e la sottolineatura dell'importanza dell'istruzione e della sensibilizzazione ai problemi della salute sessuale e riproduttiva quale parte integrante della strategia per la salute delle donne;

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto vii

Testo della Commissione

Emendamento

vii) i diritti dei minori, proclamati dalla convenzione sui diritti del fanciullo e protocolli facoltativi, compresa la lotta contro il lavoro minorile, la tratta di minori *e la prostituzione minorile* e l'arruolamento e l'impiego di bambini soldato;

vii) i diritti dei minori, proclamati dalla convenzione sui diritti del fanciullo e protocolli facoltativi, compresa la lotta contro il lavoro minorile, *la sessualizzazione delle bambine, la prostituzione, la tratta e gli abusi* di minori *a fini di sfruttamento sessuale commerciale* e l'arruolamento e l'impiego di bambini soldato;

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto vii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

vii bis) una particolare attenzione alla parità di trattamento tra ragazze e ragazzi, specialmente per quanto riguarda la parità di accesso all'istruzione;

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto x

Testo della Commissione

x) l'istruzione, la formazione e il monitoraggio in materia di diritti umani e democrazia e nel settore di cui al punto vii);

Emendamento

x) l'istruzione, la formazione e il monitoraggio in materia di diritti umani e democrazia e nel settore di cui al punto vii), **sottolineando l'importanza di queste misure quale contributo alla promozione della partecipazione attiva delle donne alla vita politica, economica e sociale mediante il rafforzamento delle loro capacità;**

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto xi

Testo della Commissione

xi) il sostegno alle organizzazioni della società civile locali, regionali, nazionali o internazionali che partecipano alle attività di protezione, promozione e difesa dei diritti umani e alle misure di cui al punto vii);

Emendamento

xi) il sostegno alle organizzazioni della società civile locali, regionali, nazionali o internazionali, **in particolare le organizzazioni femminili e giovanili**, che partecipano alle attività di protezione, promozione e difesa dei diritti umani, **delle libertà fondamentali e dei diritti delle donne** e alle misure di cui al punto vii);

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c – alinea

Testo della Commissione

(c) rafforzamento del quadro internazionale per la tutela dei diritti umani, della giustizia, dello Stato di diritto e della democrazia e per la promozione del diritto umanitario internazionale, nello specifico:

Emendamento

(c) rafforzamento del quadro internazionale per la tutela dei diritti umani, della giustizia, **della parità di genere**, dello Stato di diritto e della democrazia e per la promozione del diritto umanitario internazionale, nello specifico:

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – punto i

Testo della Commissione

i) organizzando missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea;

Emendamento

i) organizzando missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea – ***in cui sia assicurata la parità nella composizione del nucleo centrale – e inviando degli osservatori a lungo e breve termine;***

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) parità di genere e empowerment delle donne:

i) sostenendo i programmi regionali e nazionali intesi a promuovere l'emancipazione economica e sociale, l'assunzione di ruoli di leadership e la partecipazione politica delle donne;

ii) sostenendo le iniziative e gli impegni nazionali, regionali e mondiali volti a promuovere l'integrazione della parità di genere e dell'emancipazione delle donne e delle ragazze nelle politiche, nei programmi e nei bilanci;

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***Ove opportuno***, per tutte le misure di assistenza di cui al presente regolamento,

Emendamento

2. Per tutte le misure di assistenza di cui al presente regolamento, viene tenuto

viene tenuto debitamente conto della promozione e della protezione della parità di genere, dei diritti dei minori, dei diritti delle popolazioni indigene, dei diritti delle persone con disabilità e di principi quali l'empowerment, la partecipazione, la non discriminazione dei gruppi vulnerabili e l'assunzione di responsabilità.

debitamente conto della promozione e della protezione della parità di genere, ***dei diritti delle donne***, dei diritti dei minori, dei diritti delle popolazioni indigene, dei diritti delle persone con disabilità e di principi quali l'empowerment, la partecipazione, la non discriminazione dei gruppi vulnerabili e l'assunzione di responsabilità.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le misure di assistenza tengono conto delle caratteristiche peculiari delle situazioni di crisi o di emergenza e dei paesi o delle situazioni in cui le libertà fondamentali sono gravemente carenti, in cui la sicurezza delle persone è particolarmente a rischio e in cui le organizzazioni e i difensori dei diritti umani operano nelle situazioni più difficili.

Emendamento

4. Le misure di assistenza tengono conto delle caratteristiche peculiari delle situazioni di crisi o di emergenza e dei paesi o delle situazioni in cui le libertà fondamentali sono gravemente carenti, in cui la sicurezza delle persone è particolarmente a rischio e in cui le organizzazioni e i difensori dei diritti umani operano nelle situazioni più difficili. ***Poiché le donne e le ragazze sono particolarmente vulnerabili, occorre prestare particolare attenzione alle situazioni in cui esse sono esposte a violenze fisiche e psicologiche.***

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I documenti di strategia definiscono il quadro strategico dell'assistenza dell'Unione europea ai sensi del presente regolamento, sulla base delle priorità dell'Unione, della situazione internazionale e delle attività dei principali partner. Essi sono coerenti con le finalità globali, gli obiettivi, il campo di applicazione e i

Emendamento

1. I documenti di strategia definiscono il quadro strategico dell'assistenza dell'Unione europea ai sensi del presente regolamento, sulla base delle priorità dell'Unione, della situazione internazionale e delle attività dei principali partner. Essi sono coerenti con le finalità globali, gli obiettivi, il campo di applicazione e i

principi generali di cui al presente regolamento.

principi generali di cui al presente regolamento, **e devono integrare i principi del mainstreaming della dimensione di genere.**

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I documenti di strategia definiscono i settori prioritari individuati ai fini del finanziamento dell'Unione europea per il periodo di validità del presente regolamento, gli obiettivi specifici, i risultati attesi e gli indicatori di rendimento. Essi specificano inoltre l'assegnazione finanziaria indicativa, complessiva e per settore prioritario, che può essere indicata, ove necessario, sotto forma di massimo e minimo.

Emendamento

2. I documenti di strategia definiscono i settori prioritari individuati ai fini del finanziamento dell'Unione europea per il periodo di validità del presente regolamento, gli obiettivi specifici, i risultati attesi e gli indicatori di rendimento, **inclusi indicatori di rendimento in materia di parità di genere.** Essi specificano inoltre l'assegnazione finanziaria indicativa, complessiva e per settore prioritario, che può essere indicata, ove necessario, sotto forma di massimo e minimo.

PROCEDURA

Titolo	Istituzione di uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo
Riferimenti	COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AFET 17.1.2012
Parere espresso da Annuncio in Aula	FEMM 17.1.2012
Relatore per parere Nomina	Barbara Matera 25.1.2012
Esame in commissione	30.5.2012
Approvazione	21.6.2012
Esito della votazione finale	+: 17 -: 0 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Edit Bauer, Marije Cornelissen, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Barbara Matera, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Raül Romeva i Rueda, Marc Tarabella, Anna Záborská
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Minodora Cliveti, Christa Klaß, Katarína Neved'alová, Norica Nicolai